



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

AREA FINANZIARIA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 58 DEL 16-10-2019

N. 448 del Registro Generale

Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che, nel corso del I° trimestre 2019 sono stati riscossi e regolarmente versati nella Tesoreria comunale diritti di segreteria per complessivi € 830,62

Dato atto che la riscossione dei detti diritti ha avuto luogo in applicazione della tabella D) allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed aggiunte e che la somma di cui sopra trova perfetta concordanza con i prescritti registri;

Visto l'art. 10, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, che dispone:

«2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia."»

Visto che, ai fini dell'attribuzione della quota spettante al Segretario comunale, la complessiva detta somma, come si rileva dalle registrazioni di cui all'art. 41 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è così suddivisa:

- 1) Proventi riscossi per gli atti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 di € 584,62 per stipula contratto per lavori sistemazione del versante roccioso;

Visto l'art. 13, della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

Visto il D.M. 31 luglio 1995 (G.U. 24 agosto 1995, n. 197);

Visto che l'art. 41, comma 2, della legge 8 giugno 1962, n. 604, richiamato dall'art. 2, comma 2, del D.M. 31 luglio 1995, prescrive la liquidazione mensile dei diritti di segreteria;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto l'art. 37 del C.C.N.L. 16 maggio 2001, che testualmente recita:

«Art. 37 - Struttura della retribuzione.

1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:

- a) trattamento stipendiale;
- b) indennità integrativa speciale;
- c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- d) retribuzione di posizione;
- e) maturato economico annuo, ove spettante;
- f) retribuzione di risultato;
- g) **diritti di segreteria;**
- h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

2. Al segretario comunale compete altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.

3. Per il calcolo del compenso per i **diritti di segreteria** previsti dalla lettera g) del comma 1, si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione della lettera f).»

Visto l'art. 10 comma 2-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, che dispone:

*«2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, **in misura pari al 75% e fino ad a un quinto dello stipendio in godimento**»*

Dato atto che i diritti di segreteria risultano eccedenti il quinto dello stipendio in godimento

***Ritenuto** di procedere alla liquidazione dei diritti di segreteria risultanti al netto dell'eccedenza euro 285,57 come dal allegato A)*

Dato atto che non è presente personale con qualifica dirigenziale

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 15/AUT/2008 del 28 ottobre 2008 relativamente alla base di calcolo utile per determinare la quota dei diritti di rogito legittimamente spettanti al segretario generale (per Comuni o convenzioni in cui è presente tale figura), tuttora applicabile tenendo conto dei nuovi criteri di attribuzione del compenso;

Ritenuto, pertanto, di dovere dare corso all'adempimento relativo all'anno 2019;

Ritenuto di dover procedere ad assumere un impegno di spesa di euro 285,57, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/200;

Ritenuto di dover, successivamente, procedere alla liquidazione dei suddetti diritti a favore del Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Isidori;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati, di:

- 1) Attribuire al Segretario Comunale la complessiva somma di € 285,57 riscossa per diritti di stipula contratto di appalto per lavori di sistemazione del versante roccioso alla Dott.ssa Isidori Roberta.
- 2) Dare atto che le somme liquidate per questo titolo in favore del Segretario comunale sono contenute nel limite di un quinto dello stipendio in godimento, così determinato in applicazione dell'art. 37, comma 2, del contratto collettivo nazionale sottoscritto il 16 maggio 2001;
- 3) Impegnare e liquidare la somma di euro 285,57 al segretario Comunale D.ssa Isidori Roberta.
- 4) Imputare la spesa, al capitolo 76 *"quota proventi diritti di segreteria dovuti al segretario"* del Bilancio di previsione 2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BIANCHI PASQUA LENA

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 14-01-2020 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 30-01-2020

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to NAPOLEONI ANNA

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
BIANCHI PASQUA LENA